

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0157(COD)

16.12.2008

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

Relatrice per parere: Erna Hennicot-Schoepges

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice per parere si compiace per la proposta della Commissione di estendere la durata di protezione dei diritti connessi e di porre in essere ulteriori misure transitorie di salvaguardia. La proposta riconosce l'importanza del contributo creativo ed artistico degli artisti, interpreti ed esecutori ed è pertanto necessario che tale aspetto si rifletta nella durata della protezione dei diritti.

La relatrice per parere ritiene tuttavia che, al fine di conseguire al meglio tali obiettivi, la proposta debba essere ulteriormente modificata affinché prenda in considerazione la realtà economica e sociale ed i recenti sviluppi tecnologici; propone pertanto una serie di emendamenti in base alle seguenti linee:

- (i) estensione del campo di applicazione agli artisti del settore audiovisivo;
- (ii) soppressione dell'esenzione per i piccoli produttori discografici dal contributo al fondo stanziato per i musicisti di sessione;
- (iii) semplificazione della gestione di tale fondo;
- (iv) maggiore flessibilità della clausola "use it or lose it" (obbligo a utilizzare il diritto pena la perdita definitiva dello stesso);
- (v) ulteriore valutazione della messa a disposizione delle esecuzioni online.

(i) Estensione del campo di applicazione agli artisti del settore audiovisivo

Il contributo creativo di tutti gli artisti dovrebbe trovare riconoscimento e riscontro nella modifica della direttiva. Per conseguire tale obiettivo, il campo di applicazione della proposta dovrebbe essere ampliato affinché possano beneficiare dell'estensione della durata di protezione anche gli artisti del settore audiovisivo; si propone pertanto di eliminare la distinzione tra l'incisione dell'esecuzione su fonogramma o secondo un'altra modalità. Inoltre, dovrebbero essere applicate le stesse date di inizio a partire dalle quali viene calcolata la durata di protezione dei diritti per gli artisti e per i produttori (come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2). (Emendamenti correlati: emendamento 1 del progetto di parere, considerando 5; emendamento 2 del progetto di parere, considerando 7 ed emendamento 10 del progetto di parere, articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2006/116/CE).

(ii) Soppressione dell'esenzione per i piccoli produttori discografici dal contributo al fondo per i musicisti di sessione

La Commissione ha proposto di esentare i piccoli produttori discografici dall'obbligo di accantonare almeno il 20% delle entrate per destinarle al fondo istituito per i musicisti di sessione. Tale esenzione creerebbe una situazione iniqua per gli artisti, interpreti ed esecutori e non garantirebbe un giusto equilibrio tra gli interessi degli stessi e quelli dei piccoli produttori. Inoltre, le case discografiche di maggiori dimensioni potrebbero cercare di sottrarsi al pagamento delle remunerazioni supplementari sottoscrivendo contratti di licenza con produttori di fonogrammi più piccoli. Si propone pertanto la soppressione di suddetta esenzione. (Emendamenti correlati: emendamento 4 del progetto di parere, considerando 12,

ed emendamento 12 del progetto di parere, articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 4, comma 2 della direttiva 2006/116/CE).

(iii) Semplificazione della gestione di tale fondo

Al fine di semplificare le procedure amministrative, sarebbe opportuno affidare la gestione del fondo alle società di gestione collettiva. (Emendamenti correlati: emendamento 5 del progetto di parere, considerando 13; emendamento 6 del progetto di parere, considerando 14 bis (nuovo), ed emendamento 13 del progetto di parere, articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 5 della direttiva 2006/116/CE).

(iv) Maggiore flessibilità della clausola "use it or lose it" (obbligo a utilizzare il diritto pena la perdita definitiva dello stesso)

Benché l'introduzione della clausola "use it or lose it" sia da accogliere con favore, alla stessa dovrebbe venire conferita una maggiore flessibilità. Se all'artista vengono riconosciuti determinati diritti, al medesimo dovrebbe essere concessa la possibilità di sfruttare le sue esecuzioni prima di perdere di nuovo i propri diritti. Sarebbe pertanto opportuno riconoscere agli artisti, interpreti ed esecutori un ragionevole periodo di tempo, della durata di 5 anni, che offra loro una nuova possibilità di sfruttamento della propria opera. (Emendamento correlato: emendamento 14 del progetto di parere, articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 6, comma 2).

(v) Ulteriore valutazione della messa a disposizione delle esecuzioni online

Alla luce dell'aumento dell'utilizzo e della domanda di servizi online, risulta opportuno effettuare un'analisi dettagliata della messa a disposizione delle esecuzioni online. Sarebbe auspicabile che la Commissione valutasse l'attuale situazione giuridica ed economica ed esaminasse altresì l'impatto di tale opzione. Nell'ambito di tale valutazione, particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla gestione pratica del diritto di artisti, interpreti ed esecutori al pagamento di una remunerazione equa (ad esempio le modalità di calcolo dei benefici finanziari o la determinazione del soggetto che dovrebbe erogare tale remunerazione); inoltre, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le regole e gli obblighi derivanti dalle pertinenti convenzioni internazionali. (Emendamento correlato: emendamento 9, considerando 19 quater (nuovo)).

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Ai fini della certezza del diritto si deve stabilire che, in assenza di chiare indicazioni del contrario, un trasferimento o una cessione contrattuali dei diritti sulla fissazione di un'esecuzione, conclusi prima della data entro la quale gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione della direttiva, devono continuare a produrre i loro effetti nel periodo di estensione della durata.

Emendamento

(9) Al fine di garantire che gli artisti, interpreti o esecutori, piuttosto che i produttori, possano beneficiare dell'estensione della durata della protezione, la presente direttiva prevede che qualsiasi contratto in vigore in relazione all'estensione della durata di protezione non abbia alcun effetto per quanto riguarda l'estensione della durata di protezione da 50 anni alla durata della vita dell'artista, interprete o esecutore.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che gli artisti, interpreti o esecutori beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. Le attuali disposizioni contrattuali non devono pertanto essere intese come disposizioni indicanti un'estensione della protezione a vantaggio del produttore del fonogramma. Onde evitare problemi di coordinamento in relazione all'estensione della durata della protezione, la gestione dei diritti deve essere affidata alle società di gestione collettiva. Queste ultime dovranno amministrare la riproduzione e distribuzione dei diritti relativi alle fissazioni delle esecuzioni durante l'estensione della durata di protezione. Poiché le società di gestione collettiva consentiranno a qualsiasi operatore di sfruttare l'esecuzione, non sarà necessaria una disposizione del tipo "use it or lose it". Poiché inoltre esse conserveranno informazioni dettagliate sugli artisti, interpreti ed esecutori le cui esecuzioni sono contenute in fonogrammi, vengono meno i timori circa la mancanza di chiarezza concernente il momento in cui l'opera diventa di pubblico dominio.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La prima misura di accompagnamento non deve comportare un onere amministrativo sproporzionato per i produttori di fonogrammi di piccole e medie dimensioni. Pertanto gli Stati membri hanno la facoltà di esentare taluni produttori di fonogrammi

Emendamento

soppresso

considerati piccoli o medi in base alle entrate annue derivanti dallo sfruttamento commerciale dei fonogrammi.

Motivazione

L'eccezione proposta genera una situazione iniqua per gli artisti, interpreti o esecutori, e non garantisce un giusto equilibrio tra i loro interessi e quelli dei piccoli produttori. Inoltre, le case discografiche di maggiori dimensioni potrebbero tentare di sottrarsi al pagamento di remunerazioni supplementari sottoscrivendo contratti di licenza con i produttori di fonogrammi più piccoli (l'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 4, comma 2 della direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 3

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) I fondi accantonati devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri potrebbero richiedere che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti. ***Quando la distribuzione di tali fondi è affidata a società di gestione collettiva, possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili.***

Emendamento

(13) I fondi accantonati devono essere riservati esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito i loro diritti esclusivi al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. I fondi accantonati su tale base devono essere distribuiti ai singoli artisti, interpreti o esecutori non affermati almeno una volta all'anno. Gli Stati membri potrebbero richiedere che la distribuzione di tali fondi sia affidata a società di gestione collettiva che rappresentano gli artisti.

Motivazione

La gestione di tali fondi dovrebbe essere affidata a società di gestione collettiva affinché essi vengano effettivamente assegnati ai beneficiari indicati nella proposta originaria della Commissione europea, vale a dire i musicisti di sessione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La prima misura accompagnatoria transitoria dovrebbe prevedere anche l'esercizio collettivo obbligatorio dei diritti degli artisti, interpreti o esecutori, e dei produttori di fonogrammi riguardo ai servizi su richiesta da parte di emittenti di produzioni radiotelevisive di cui la musica ottenuta da fonogrammi lecitamente pubblicati sia parte integrante. Il sistema di gestione dei diritti collettivi integra il regime di remunerazione della radiodiffusione di fonogrammi lecitamente pubblicati previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE e garantisce che, durante l'intera durata del periodo di protezione dei programmi lecitamente pubblicati, anche i rispettivi artisti, interpreti o esecutori e i produttori di tali fonogrammi ricevano una giusta remunerazione per l'utilizzo su richiesta della produzione trasmessa.

Motivazione

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative previste affinché, tra l'altro, le emittenti radiotelevisive paghino i necessari diritti per le loro produzioni su richiesta, la gestione della remunerazione annua supplementare dovrebbe essere affidata alle società di gestione collettiva (l'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 10 bis (nuovo), paragrafo 5 della direttiva 2006/116/CE).

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) La presente direttiva dovrebbe

prevedere una nuova valutazione della tutela giuridica degli artisti, interpreti o esecutori. L'ambiente digitale offre nuove possibilità di sfruttamento dei contenuti protetti di cui dovrebbero beneficiare tutti i detentori di diritti. Per conseguire tale obiettivo, le valutazioni d'impatto devono essere condotte a livello comunitario e dagli Stati membri al fine di valutare come migliorare la protezione giuridica degli artisti, interpreti o esecutori, in particolare con l'introduzione di un diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, a vantaggio di artisti, interpreti o esecutori, per lo sfruttamento delle loro esecuzioni in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (vale a dire servizi "su richiesta"). Nel quadro di tali valutazioni occorre prestare particolare attenzione alla gestione pratica delle richieste di equa remunerazione degli artisti, interpreti o esecutori (come la quantificazione dei benefici economici e la responsabilità della remunerazione). È inoltre opportuno tener accuratamente conto delle norme e degli obblighi di cui alle convenzioni internazionali in materia.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater) Al fine di riequilibrare i contratti in virtù dei quali gli artisti, interpreti o esecutori trasferiscono i propri diritti esclusivi, sulla base di royalties, a un produttore di fonogrammi, sarebbe opportuno subordinare l'estensione della durata di protezione ad un'ulteriore condizione, vale a dire una "nuova piattaforma" per quegli artisti, interpreti o esecutori che abbiano ceduto

tali diritti ai produttori di fonogrammi in cambio di royalties o remunerazione. Affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano beneficiare pienamente dell'estensione della durata di protezione, gli Stati membri garantiscono che, nell'ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di estensione, royalties non gravate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto.

Motivazione

Questa disposizione è essenziale affinché gli artisti, interpreti o esecutori possano ricevere tutte le royalties loro spettanti per il periodo di estensione senza che le case discografiche possano opporre un rifiuto adducendo come motivo il mancato recupero dell'importo dell'anticipo. Senza questa disposizione aggiuntiva, l'estensione della durata di protezione può in definitiva essere utile solo ad una minoranza di artisti celebri.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Se necessario, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'estensione della durata della protezione dei diritti degli artisti, interpreti o esecutori, sia accompagnata da disposizioni legislative che offrano loro tutela a condizioni eque per quanto riguarda i trasferimenti e le cessioni contrattuali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/116/CE Articolo 3 – paragrafo 1 – frase 2

Testo della Commissione

(1) La seconda frase dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente:

"Tuttavia:

- se una fissazione dell'esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico;

- se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 95 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico."

Emendamento

(1) Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

"Se, tuttavia, alla fine di tale periodo l'artista, interprete o esecutore è vivo, i suoi diritti continuano ad essere protetti a vita."

Motivazione

L'estensione della durata di protezione dovrebbe applicarsi solo agli artisti, interpreti o esecutori e solo finché sono ancora in vita. La presente proposta rispecchia la legge greca in vigore, che non è stata armonizzata. La Commissione ha indicato di essersi astenuta dall'avviare procedimenti a carico della Grecia, poiché ritiene che la disposizione greca sia preferibile rispetto all'attuale legislazione armonizzata. Nessuna estensione è giustificata per i produttori di fonogrammi: una durata fissa di 50 anni è più che sufficiente per ammortizzare qualsiasi investimento.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – frasi 2 e 3

(2) Nella seconda e nella terza frase dell'articolo 3, paragrafo 2, la cifra "50" è sostituita dalla cifra "95".

soppresso

Motivazione

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will distribute revenues to the various performers equitably.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 1

1. In assenza di chiare indicazioni del contrario, un contratto concluso anteriormente al [inserire la data prima della quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 che segue], in virtù del quale un artista, interprete o esecutore ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla fissazione di una esecuzione a un produttore di fonogrammi (nel prosieguo: un "contratto di trasferimento o cessione"), **continua a essere** in vigore oltre la data alla quale, in virtù **dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2**, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [[// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, **e il produttore di**

1. Un contratto concluso anteriormente al [inserire la data prima della quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva di modifica, come indicato all'articolo 2 che segue], in virtù del quale un artista, interprete o esecutore ha trasferito o ceduto i propri diritti sulla fissazione di una esecuzione a un produttore di fonogrammi (nel prosieguo: un "contratto di trasferimento o cessione"), **non è** in vigore oltre la data alla quale, in virtù **dell'articolo 3, paragrafo 1**, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [[// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore non sarebbe più protetto in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione.

fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione *e al fonogramma*.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che gli artisti, interpreti o esecutori beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. Le attuali disposizioni contrattuali non devono pertanto essere intese come disposizioni indicanti un'estensione della protezione a vantaggio del produttore del fonogramma. Onde evitare problemi di coordinamento in relazione all'estensione della durata della protezione, la gestione dei diritti deve essere affidata alle società di gestione collettiva. Queste ultime dovranno amministrare la riproduzione e distribuzione dei diritti relativi alle fissazioni delle esecuzioni durante l'estensione della durata di protezione. Poiché le società di gestione collettiva consentiranno a qualsiasi operatore di sfruttare l'esecuzione, non sarà necessaria una disposizione del tipo "use it or lose it". Poiché inoltre esse conserveranno informazioni dettagliate sugli artisti, interpreti ed esecutori le cui esecuzioni sono contenute in fonogrammi, vengono meno i timori circa la mancanza di chiarezza concernente il momento in cui l'opera diventa di pubblico dominio.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I paragrafi da 3 a 6 del presente articolo si applicano ai contratti di trasferimento o cessione che continuano a essere in vigore oltre la data alla quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma.

Emendamento

2. Qualora un artista, interprete o esecutore non abbia trasferito la gestione dei propri diritti a una società di gestione collettiva per quanto riguarda la durata di protezione supplementare conferita in virtù della presente direttiva, la società di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria si ritiene incaricata della gestione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore in questione. L'artista, interprete o esecutore mantiene i suoi diritti morali.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che gli artisti, interpreti o esecutori beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. Le attuali disposizioni contrattuali non devono pertanto essere intese come disposizioni indicanti un'estensione della

protezione a vantaggio del produttore del fonogramma. Onde evitare problemi di coordinamento in relazione all'estensione della durata della protezione, la gestione dei diritti deve essere affidata alle società di gestione collettiva. Queste ultime dovranno amministrare la riproduzione e distribuzione dei diritti relativi alle fissazioni delle esecuzioni durante l'estensione della durata di protezione. Poiché le società di gestione collettiva consentiranno a qualsiasi operatore di sfruttare l'esecuzione, non sarà necessaria una disposizione del tipo "use it or lose it". Poiché inoltre esse conserveranno informazioni dettagliate sugli artisti, interpreti ed esecutori le cui esecuzioni sono contenute in fonogrammi, vengono meno i timori circa la mancanza di chiarezza concernente il momento in cui l'opera diventa di pubblico dominio.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia trasferito i propri diritti esclusivi in cambio di un pagamento ricorrente, da tale pagamento ricorrente a lui dovuto non sono detratti né pagamenti anticipati né detrazioni previste per contratto.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo nel quale, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1

3. La società di gestione collettiva distribuisce le entrate derivanti dallo sfruttamento dei fonogrammi in maniera equa e in modo tale da riflettere la natura e l'entità del contributo di ciascun artista, interprete o esecutore, la cui esecuzione protetta è contenuta in un fonogramma.

e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione dell'esecuzione e al fonogramma.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che gli artisti, interpreti o esecutori beneficino effettivamente dell'estensione della durata della protezione. Le attuali disposizioni contrattuali non devono pertanto essere intese come disposizioni indicanti un'estensione della protezione a vantaggio del produttore del fonogramma. Onde evitare problemi di coordinamento in relazione all'estensione della durata della protezione, la gestione dei diritti deve essere affidata alle società di gestione collettiva. Queste ultime dovranno amministrare la riproduzione e distribuzione dei diritti relativi alle fissazioni delle esecuzioni durante l'estensione della durata di protezione. Poiché le società di gestione collettiva consentiranno a qualsiasi operatore di sfruttare l'esecuzione, non sarà necessaria una disposizione del tipo "use it or lose it". Poiché inoltre esse conserveranno informazioni dettagliate sugli artisti, interpreti ed esecutori le cui esecuzioni sono contenute in fonogrammi, vengono meno i timori circa la mancanza di chiarezza concernente il momento in cui l'opera diventa di pubblico dominio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono decidere che un produttore di fonogrammi le cui entrate annuali complessive, nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione non superino una soglia minima di 2 milioni di EUR non sia tenuto a consacrare almeno il 20% delle entrate che ha derivato nel corso dell'anno precedente quello del pagamento della predetta remunerazione dalla riproduzione, dalla distribuzione e dalla messa a disposizione dei fonogrammi rispetto ai quali, in virtù

Emendamento

soppresso

dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti il 31 dicembre di detto anno.

Motivazione

L'eccezione proposta genera una situazione iniqua per gli artisti, interpreti o esecutori, e non garantisce un giusto equilibrio tra i loro interessi e quelli dei piccoli produttori. Inoltre, le case discografiche di maggiori dimensioni potrebbero tentare di sottrarsi al pagamento di remunerazioni supplementari sottoscrivendo contratti di licenza con i produttori di fonogrammi più piccoli (l'emendamento è collegato all'emendamento al considerando 12).

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri **possono stabilire se e in che misura** il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 **debba essere** amministrato **da** società di gestione collettiva.

Emendamento

5. Gli Stati membri **provvedono a che** il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 3 **sia** amministrato **dalla** società di gestione collettiva.

Motivazione

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, la gestione della remunerazione annua supplementare dovrebbe essere affidata alle società di gestione collettiva (l'emendamento è collegato all'emendamento al considerando 13).

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di sfruttamento nel quadro dei servizi a richiesta delle emittenti in relazione alle loro produzioni radiofoniche e televisive che contengono musica di fonogrammi lecitamente pubblicati, gli Stati membri assicurano che il diritto degli artisti, interpreti o esecutori, e dei produttori di fonogrammi di autorizzare o vietare tale sfruttamento sia esercitato esclusivamente dalla società di gestione collettiva che è stata creata per la riscossione e la distribuzione delle entrate derivanti dalla radiodiffusione di tali fonogrammi.

Motivazione

Mentre nel campo dei diritti d'autore il riconoscimento dei diritti è possibile mediante equa remunerazione attraverso la rispettiva società di gestione collettiva, manca un equivalente obbligo giuridico nel settore dei diritti di protezione delle esecuzioni.

La disposizione proposta agevola il riconoscimento dei diritti da parte delle emittenti, assicura un'equa remunerazione ai titolari dei diritti e consente ai cittadini europei l'accesso a documenti importanti dal punto di vista culturale, storico e politico presenti negli archivi delle emittenti.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

6. Se, dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione

Emendamento

6. Se, dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti in relazione, rispettivamente, alla fissazione

dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi cessa di mettere in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o di mettere lo stesso a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto di trasferimento o cessione. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione **solo** congiuntamente. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

dell'esecuzione e al fonogramma, il produttore di fonogrammi cessa di mettere in vendita un numero congruo di copie di un fonogramma o di mettere lo stesso a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'artista, interprete o esecutore, può mettere fine al contratto di trasferimento o cessione. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, gli artisti, interpreti o esecutori, possono mettere fine al contratto di trasferimento o cessione **o individualmente, in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali**. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù della frase 1 o della frase 2, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Se, **un anno** dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti per quanto concerne rispettivamente la fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, il fonogramma in questione non è messo a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti del produttore di fonogrammi e degli artisti, interpreti o esecutori relativi alla fissazione

Emendamento

Se, **cinque anni** dopo la data alla quale in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla direttiva [// inserire: n. della presente direttiva di modifica]/CE, l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi non sarebbero più protetti per quanto concerne rispettivamente la fissazione dell'esecuzione e il fonogramma, il fonogramma in questione non è messo a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, i diritti del produttore di fonogrammi e degli artisti, interpreti o esecutori relativi alla fissazione

della loro esecuzione scadono.

della loro esecuzione scadono.

Motivazione

Benché l'introduzione della clausola "use it or lose it" sia da accogliere con favore, detta clausola dovrebbe essere resa più flessibile. Se i diritti spettano all'artista, interprete o esecutore, quest'ultimo dovrebbe avere un'equa possibilità di sfruttare la sua esecuzione prima di perdere nuovamente tali diritti. È pertanto opportuno concedere agli artisti, interpreti o esecutori, un periodo di tempo più ragionevole, ossia 5 anni, al fine di dare loro l'effettiva possibilità di sfruttare tali diritti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2006/116/CE

Articolo 10 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 bis bis

Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia trasferito o ceduto il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, della fissazione della sua esecuzione in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, egli conserva il diritto di ottenere dall'utente il pagamento di una remunerazione equa per detta messa a disposizione.

Il diritto dell'artista, interprete o esecutore, di ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione del pubblico della sua esecuzione non può essere oggetto di rinuncia.

Tale remunerazione è riscossa e amministrata da una società di gestione collettiva degli artisti, interpreti o esecutori.

Motivazione

Coloro che mettono l'esecuzione a disposizione del pubblico devono corrispondere una remunerazione agli artisti, interpreti o esecutori.

PROCEDURA

Titolo	Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
Riferimenti	COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 2.9.2008
Relatore per parere Nomina	Erna Hennicot- Schoepges 25.9.2008
Esame in commissione	13.11.2008
Approvazione	11.12.2008
Esito della votazione finale	+: 19 –: 10 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Attard-Montalto, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierak, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Edit Herczog, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Louis Grech, Aurelio Juri, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Rosa Miguélez Ramos, María Sornosa Martínez